


**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

**ORDINANZA N° 14**

- 
- VISTO l'articolo 68 del Codice della Navigazione;
  - VISTO l'articolo 6, comma 1 - lettera a), della legge 84/94;
  - VISTO l'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. 272/99;
  - RITENUTO di dover regolamentare l'effettuazione delle operazioni di sabbiatura eseguite nell'ambito del porto di Livorno;
  - RITENUTO altresì di dover regolamentare la procedura di autorizzazione per l'esercizio delle attività di sabbiatura al fasciame esterno delle navi effettuate in ambito portuale;
  - ACQUISITO il parere dell'Azienda U.S.L. 6 di Livorno, espresso con lettera n. 3788 dell'11 aprile 2000, relativo alle procedure di autorizzazione per l'esercizio delle attività di sabbiatura al fasciame esterno delle navi effettuate in ambito portuale;

**ORDINA**

Art. 1 - La presente Ordinanza si applica alle operazioni di sabbiatura effettuate nell'ambito del porto di Livorno.

Per operazione di sabbiatura si intende il procedimento di pulizia meccanica di superfici metalliche tramite la proiezione sulle superfici stesse di materiale abrasivo ad alta velocità mediante aria compressa.

Art. 2 - Le operazioni di sabbiatura delle navi sono ammesse solo nelle aree di pertinenza dei cantieri navali e, limitatamente ai soli interventi eseguiti nei locali interni delle navi, nella zona della Calata del Magnale appositamente prevista per l'effettuazione di lavori sulle navi.

Art. 3 - Salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, è fatto divieto di effettuare operazioni di sabbiatura delle parti esterne delle unità in libero galleggiamento ormeggiate lungo le banchine portuali.

Art. 4 - Salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, è fatto altresì divieto di effettuare qualunque operazione di sabbiatura nelle aree del porto ad uso pubblico.

Art. 5 - Il titolare del cantiere navale che intenda esercitare attività di sabbiatura del fasciame esterno delle navi è tenuto a darne comunicazione a questa Autorità Portuale.

Art. 6 - La comunicazione dovrà essere presentata all'Autorità Portuale di Livorno - Direzione Sicurezza, Ambiente ed Assetto del Territorio, utilizzando il modulo riportato in allegato A. Alla comunicazione dovrà essere allegata la documentazione tecnica riportata in allegato B.

Art. 7 - Ricevuta la comunicazione, con la prevista documentazione allegata, l'Autorità Portuale darà il via alla relativa istruttoria, espletata congiuntamente all'Azienda U.S.L. 6 di Livorno – U.F. PISLL Ambito Portuale, che prevede:

- a) - l'esame della documentazione tecnica;
- b) - l'effettuazione di sopralluoghi sul campo per presa visione dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, delle misure di prevenzione e protezione, delle modalità operative;
- c) - l'eventuale richiesta di documentazione integrativa;
- d) - la redazione di una relazione conclusiva attestante o meno la sussistenza delle condizioni che consentono l'esercizio delle attività di sabbiatura del fasciame esterno delle navi, con l'eventuale formulazione di prescrizioni aggiuntive alle misure di prevenzione e protezione previste dal cantiere navale; copia della relazione sarà inviata al titolare del cantiere navale.

Art. 8 - La comunicazione dovrà essere integrata ogni qualvolta intervengano mutamenti significativi delle condizioni tecniche, organizzative, logistiche ed ambientali considerate a base dell'iter istruttorio di cui al precedente articolo 7.

Art. 9 - Il titolare del cantiere navale, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori di sabbiatura del fasciame esterno delle navi, è tenuto a richiederne preventiva autorizzazione all'Autorità Portuale - Direzione Sicurezza, Ambiente ed Assetto del Territorio, utilizzando il modulo riportato in allegato C. L'Autorità Portuale, sulla scorta delle risultanze dell'iter istruttorio di cui al precedente articolo 7, provvederà ad esprimersi in merito, dandone comunicazione al cantiere navale ed alla U.F. PISLL Ambito Portuale dell'Azienda U.S.L. 6.


Art. 10 - Questa Autorità Portuale si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per accertare la permanenza delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni di sabbiatura del fasciame esterno delle navi. Tali sopralluoghi potranno essere effettuati congiuntamente alla U.F. PISLL Ambito Portuale dell'Azienda U.S.L. 6 di Livorno, fermo restando l'esercizio delle rispettive competenze istituzionali.

Art. 11 - L'atto autorizzativo potrà essere sospeso da questa Autorità Portuale, anche con effetto immediato, nel caso di gravi o reiterate violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché alle vigenti normative in materia di protezione ambientale e smaltimento dei rifiuti.

Art. 12 - In casi del tutto particolari, per comprovati motivi di ordine tecnico e di urgenza, può essere derogato ai divieti di cui ai precedenti articoli 3 e 4; in tali casi chi intende effettuare operazioni di sabbiatura è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione in deroga a questa Autorità Portuale - Direzione Sicurezza, Ambiente ed Assetto del Territorio, utilizzando il modulo riportato in allegato D.

Art. 13 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

  
Il Presidente  
(Rag. Nereo Marcucci)

Livorno, li 1. 9. 2000 .....